

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4571 del 22/08/2024
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta ROMAGNA CAR S.r.l. con sede legale e impianto in Comune di Gatteo, Via Campagnola n. 30. Modifica sostanziale dell'autorizzazione del centro di raccolta ai sensi del D.Lgs. 209/03 rilasciata con DET-AMB-2019-2019 del 19.04.2019 e s.m.i..
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4761 del 22/08/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventidue AGOSTO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **ROMAGNA CAR S.r.l.** con sede legale e impianto in Comune di **Gatteo – Via Campagnola n. 30. Modifica sostanziale** dell'autorizzazione del centro di raccolta ai sensi del D.Lgs. 209/03 rilasciata con DET-AMB-2019-2019 del 19.04.2019 e s.m.i..

LA DIRIGENTE

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpa che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Premesso quanto segue:

- la ditta **ROMAGNA CAR S.r.l.** è in possesso di autorizzazione unica alla gestione rifiuti rilasciata con DET-AMB-2019-2019 del 19.04.2019 e s.m.i., ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, relativa all'impianto sito in Comune di **Gatteo – Via Campagnola n. 30**;
- con documentazione acquisita in data 09.10.2023, al PG n. 170797, la ditta **ROMAGNA CAR S.r.l.** chiede la modifica sostanziale dell'autorizzazione unica suddetta, riguardante in particolare i seguenti aspetti:
 - Aumento e rimodulazione dei quantitativi di veicoli fuori uso e di rifiuti che la società intende gestire:
 - Aumento del quantitativo massimo di veicoli fuori uso CER 160104* in ingresso (da 1.800 tonn/anno attualmente autorizzate a 3.000 tonn/anno);
 - Aumento del quantitativo massimo di rifiuti metallici da avviare a recupero R4 per la produzione di End of Waste (ex MPS) conformi al Reg. 333/11 (da 160 tonn/anno attualmente autorizzate a 1.500 tonn/anno);
 - Aumento del quantitativo massimo di rifiuti non pericolosi in ingresso (da 983 tonn/anno attualmente autorizzate a 3.300 tonn/anno);
 - Aumento del quantitativo massimo di rifiuti pericolosi in ingresso (da 455 tonn/anno attualmente autorizzate a 700 tonn/anno);
 - Riorganizzazione complessiva del layout dell'impianto, di cui si riportano gli aspetti più significativi:
 - Individuazione di un'area da destinare allo smontaggio camion;
 - Riduzione dell'area adibita a depositaria giudiziaria da 500 m² a 120 m²;
 - Individuazione di un'area da destinare alla messa in riserva R13 rifiuti metallici ubicata su una porzione del piazzale e avente una superficie pari a 567 m²;
 - Individuazione di un'area da destinare alla lavorazione R4 ubicata su una porzione del piazzale e avente una superficie pari a 120 m²;

- Spostamento dell'area di pressatura carcasse;
 - Ridisposizione delle aree adibite a deposito dei veicoli trattati e bonificati;
 - Ridisposizione degli stoccaggi e della gestione all'interno del Capannone B;
 - Spostamento del settore di conferimento e di stoccaggio dei veicoli fuori uso in attesa del trattamento;
 - Individuazione di un'area da destinare al conferimento iniziale e selezione e cernita R12 ubicata su una porzione del piazzale;
 - intervento di manutenzione straordinaria relativo allo spostamento degli spogliatoi dal Capannone B al Capannone A (oggetto della CILA).
- L'autorizzazione vigente comprende i seguenti titoli abilitativi:
 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento e di prima pioggia in acque superficiali;
 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
 - Parere in merito all'impatto acustico dello stabilimento.

Viste:

- la comunicazione di avvio del procedimento, trasmessa alla ditta ROMAGNA CAR S.r.l. e agli Enti interessati, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i. con nota PG n. 180678 del 24.10.2023;
- la nota PG n. 183332 del 27.10.2023, con cui è stata convocata la prima seduta della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, fissata per il giorno 27.11.2023;
- la nota PG n. 188013 del 06.11.2023, con cui questo Servizio ha richiesto al Distretto Territoriale di Arpae l'istruttoria tecnica sulle matrici rifiuti e scarichi idrici;

Tenuto conto dell'istruttoria della Conferenza dei Servizi nella seduta del 27.11.2023, dalla quale è emersa la necessità di integrare la documentazione presentata;

Acquisita la nota PG n. 201667 del 27.11.2023, con cui il Servizio Territoriale di Arpae ha formalizzato la richiesta di documentazione integrativa per la seduta della conferenza del 27.11.2023;

Atteso che, con nota PG n. 216897 del 21.12.2023, è stato chiesto alla ditta di trasmettere, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, la documentazione specificata nella riunione della Conferenza dei Servizi del 27.11.2023, in conformità con quanto indicato nel verbale della riunione, allegato alla nota stessa, interrompendo contestualmente i termini fino alla presentazione della documentazione richiesta;

Vista la nota acquisita al PG n. 31342 del 19.02.2024, con cui la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;

Tenuto conto che con nota PG n. 46700 del 11.03.2024 è stata trasmessa agli Enti coinvolti nel procedimento la documentazione integrativa ricevuta e contestualmente è stata convocata la riunione della Conferenza dei Servizi, fissata per il giorno 16.05.2024;

Visto il parere espresso del Servizio Territoriale di Arpae nella seduta della Conferenza dei Servizi del 16.05.2024, formalizzato successivamente con nota del 21.05.2024 al PG n. 92985:

Dato atto che la Conferenza dei Servizi nella seduta del 16.05.2024:

- ha riscontrato le seguenti carenze non superabili attraverso prescrizioni autorizzative, ritenendo pertanto che costituissero motivo ostativo alla modifica dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i.:
 - a. modalità di gestione dell'area scoperta dedicata allo smontaggio dei camion non conforme ai requisiti previsti dal D.Lgs. 209/03 che prevede che il settore di trattamento sia dotato di idonea copertura;
 - b. intenzione di gestire anche auto elettriche, senza descrivere le modalità di gestione in sicurezza delle stesse;
 - c. intenzione di stoccare rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi su piazzale scoperto in difformità da quanto previsto dalla Circolare ministeriale recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi" Prot. 1121 del 21.01.2019 e secondo i principi di precauzione e prevenzione di cui all'art. 178 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - d. descrizione carente delle operazioni R12 effettuate sui rifiuti pericolosi, in particolare non risultano descritte modalità operative, né i presidi sanitari e ambientali adottati per la gestione degli stessi, ad esempio per effettuare il travaso e grigliatura dei rifiuti liquidi;
 - e. necessità della presentazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della Valutazione progetto relativa alle modifiche che si intendono apportare alla gestione dell'impianto, che tenga tra l'altro in considerazione anche la possibile presenza di batterie provenienti da auto elettriche e della diversa sistemazione dei pneumatici con carichi d'incendio modificati. Inoltre in caso di depositi combustibili esterni dovranno essere valutati gli eventuali pericoli non considerati precedentemente ai sensi del D.M. 07.08.2012 e D.P.R. 151/11 art. 3.
- ha concluso la seduta dando mandato al responsabile del procedimento di provvedere alla comunicazione di preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis L. 241/90, precisando che il superamento dei motivi ostativi sarebbe potuto avvenire mediante la presentazione e/o la revisione della documentazione nel merito della quale si sono rilevati gli elementi di non conformità e irregolarità sopra illustrati;

Vista la nota PG n. 99838 del 30.05.2024, con cui è stato trasmesso alla ditta il verbale della seduta della Conferenza del 16.05.2024;

Vista la nota PG n. 101526 del 03.06.2024, con cui è stata trasmessa alla ditta **ROMAGNA CAR S.r.l.** la comunicazione di preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10bis L. 241/90, per i sopra riportati motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza:

Vista la nota del 13.06.2024 acquisita al PG n. 109902 del 14.06.2024, con cui la ditta **ROMAGNA CAR S.r.l.** ha trasmesso la documentazione richiesta al fine di superare i motivi ostativi;

Tenuto conto che, con nota PG n. 118487 del 27.06.2024, è stata convocata la riunione conclusiva della Conferenza dei Servizi, fissata per il giorno 26.07.2024;

Acquisito con mail del 25.07.2024 (PG n. 140448 del 31.07.2024) il parere dell'Azienda USL della Romagna per la seduta del 26.07.2024 della Conferenza dei Servizi, di seguito riportato:

"Da quanto si è potuto dedurre dalla documentazione inviata, e con specifico riferimento a pag. 44 della relazione integrativa - Cap.6 - Attività di Gestione Rifiuti, dove viene riportata, fra i rifiuti trattati, la voce "Altri rifiuti pericolosi" con codice CER 150111 recante la*

descrizione "imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti". A pag.71 della citata relazione si afferma specificatamente che la ditta intende effettuare una "riduzione volumetrica con l'ausilio della Pressa compattatrice.. ubicata all'interno del Capannone B" anche su tale tipologia di rifiuti.

La scrivente AUSL vieta alla ditta Romagna Car qualsivoglia lavorazione su qualsivoglia materiale contenente fibre d'amianto (MCA).

Si rammenta infatti che per effettuare qualsivoglia azione su MCA occorre una specifica Iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali per la ditta, specifica formazione per le maestranze impegnate in qualsivoglia attività su MCA, l'uso di specifici DPI e la realizzazione di apposito confinamento di tipo "dinamico" che consenta di operare in depressione, sui MCA, al fine di impedire l'esportazione di fibre d'amianto fuori della zona di lavoro appositamente confinata. Per quanto detto si veda la normativa vigente sull'amianto fra cui il DLgs. 81/2008 ed il DM 06.09.1994.

Inoltre essendo previste altre lavorazioni da effettuarsi con la pressa compattatrice, su materiali di rifiuto aventi altri codici CER, diversi da quello sopra indicato, ma comunque pericolosi, si sottolinea la necessità, oltre dell'aspirazione localizzata delle polveri prodotte, anche della protezione dalle vie respiratorie, dell'udito, etc. di tutte le maestranze impegnate nelle suddette lavorazioni e che comunque siano potenzialmente esposte ai rischi connessi (polveri, esalazioni tossiche e nocive, rumore, proiezione di schegge, etc.). Ovviamente questo aspetto, come ogni altro relativo alle lavorazioni svolte, verrà gestito dalla ditta nell'osservanza del D.Lgs.81/2008, con la valutazione dei rischi e la stesura del prescritto DVR aziendale. “

Acquisito il parere del Distretto Territoriale di Arpae reso per la seduta del 26.07.2024 e formalizzato con nota acquisita al PG n. 140141 del 31.07.2024, da cui tra l'altro risulta quanto segue:

“RIFIUTI

In relazione alla richiesta di attività di recupero R12:

- per i rifiuti con il codice **EER 150111*** - imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti, si conferma la **valutazione negativa** di questo Servizio, espressa nell'ambito della Conferenza dei Servizi del 12/04/2019 relativa al procedimento di rinnovo dell'autorizzazione. L'elemento ostativo consiste nel fatto che l'attività di recupero, dopo una corretta cernita delle bombolette spray, deve prevedere che le stesse siano svuotate/bonificate dalle sostanze aereodisperse utilizzate come gas propellenti o disciolte all'interno del liquido ivi contenuto e operando con apposita apparecchiatura in condizioni di vuoto;
- per i rifiuti con codice **EER 160801** - catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807), si esprime **valutazione negativa**, in quanto non sono state descritte modalità e attrezzature utilizzate per la separazione del catalizzatore dall'involucro metallico esterno, nonché tipologia e stato fisico (es: solido polverulento) dei rifiuti prodotti attraverso tale operazione. [...].”;

SCARICHI

[...]

Verificato che la riorganizzazione del layout dell'impianto:

- non comporta un aumento degli addetti ai lavori nell'impianto
- non comporta una variazione delle tipologie di trattamento, già in essere, che interessano le acque meteoriche di dilavamento delle superfici esterne;
- non richiede un ampliamento delle superfici esterne per le quali prevedere ulteriori sistemi di trattamento (di dilavamento o di prima pioggia).

Per quanto sopra, si riportano gli opportuni aggiornamenti che caratterizzano le varie tipologie degli scarichi confermando le condizioni e le prescrizioni riportate negli allegati "B" e "D" dell'atto n.DET-AMB-2019-2019 del 19/04/2019.

La Planimetria di riferimento dello schema fognario, PL-2 "Regimazione delle acque" Febbraio 2024, è acquisita agli atti di Arpae con PG/2024/31342 del 19/02/2024.

Entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, dovrà essere ripresentare la Planimetria di riferimento dello schema fognario, PL-2 "Regimazione delle acque" aggiornata con quanto segue:

- la rappresentazione in legenda dei pozzetti di campionamento S1, S2, S3, S4 e S5;
- l'Identificazione in planimetria dei pozzetti di campionamento (con etichetta S1, S2, S4 e S5).
- la rappresentazione e l'identificazione in planimetria del pozzetto di campionamento (con etichetta S3);

[...];

Acquisito il parere del Comune di Gatteo, nella seduta della Conferenza del 26.07.2024, con il quale:

1. sono stati confermati i contenuti dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in quanto non oggetto di modifica ed è stato espresso però parere favorevole alla modifica della planimetria relativa all'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche, consistente esclusivamente nella numerazione dei pozzetti, come richiesto da Arpae-Distretto Territoriale nel parere sopra riportato;
2. è stato espresso parere favorevole in merito alla conformità urbanistico-edilizia dell'attività nel rispetto della seguente prescrizione:
 - a. è consentita esclusivamente la vendita delle parti reimpiegabili come pezzi di ricambio o materiali/rifiuti derivanti dall'attività di rottamazione effettuata presso l'impianto. In caso di vendita di articoli diversi, o acquistati da terzi, devono essere preventivamente presentati il cambio d'uso e una SCIA commerciale presso l'Ufficio Attività produttive del Comune.
3. è stato rilasciato il nulla osta acustico ai sensi della L. 447/95 nel rispetto della seguente prescrizione:
 - a. entro 6 mesi dall'avvio dell'attività nella nuova configurazione dovranno essere effettuati i rilievi acustici previsti dal tecnico competente nella valutazione di impatto acustico datata febbraio 2024 e trasmessi gli esiti al Comune e ad Arpae-Distretto

Territoriale.

Visti gli esiti della seduta del 26.07.2024, nella quale la Conferenza dei Servizi, alla luce dell'istruttoria svolta:

- ha ritenuto che le osservazioni presentate superassero i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90, ad eccezione dell'effettuazione dell'operazione R12 sui codici EER 150111* e dell'operazione R12 sul codice EER 160801, per le motivazioni riportate nel verbale della seduta;
- ha concluso la seduta esprimendo all'unanimità parere favorevole alla modifica dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate, ad eccezione dell'effettuazione dell'operazione R12 sui codici EER 150111* e dell'operazione R12 sul codice EER 160801 per le motivazioni riportate nel verbale della seduta;

Dato atto che il verbale della seduta conclusiva della Conferenza del 26.07.2024 è stato inviato alla ditta in oggetto e agli Enti partecipanti con nota PG n. 141376 del 01.08.2024;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dalla responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione allo scarico di acque di dilavamento e di prima pioggia e dal responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera depositate agli atti dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia rispettivamente in data 01.08.2024 e 02.08.2024;

Visti in particolare gli **elaborati progettuali** di seguito indicati, a firma dei tecnici incaricati o del legale rappresentante:

Documentazione acquisita al PG n. 31342 del 19.02.2024

- Procedura di gestione della qualità degli EOW da rifiuti di rottami ferrosi ai sensi del Reg. Eu n. 333/2011;
- Procedura per la sorveglianza radiometrica
- Stima previsionale sul traffico indotto, Rev. 00 febbraio 2024
- Elaborato PL-2 Regimazione delle acque, Rev. 00 febbraio 2024
- Elaborato PL-3 Planimetria delle pavimentazioni, Rev. 00 febbraio 2024
- Dichiarazione asseverata sul calcolo delle superfici
- Valutazione di impatto acustico, datata febbraio 2024

Documentazione acquisita al PG n. 109902 del 14.06.2024

- Relazione tecnica, Rev. 02 giugno 2024;
- Planimetria di layout con indicazione delle aree di stoccaggio dei rifiuti e delle aree di lavorazione, Rev. 02 giugno 2024;
- Manuale operativo, Rev. 01 giugno 2024;
- Certificato n. 08-D-00326-TIC rilasciato da MTIC Intercert relativo al Reg. UE n. 333/2011, avente validità fino al 11.02.2027;
- Scheda C Emissioni.

Vista la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, emanata ai sensi dell'art. 133 della L.R. n. 3/99;

Evidenziato altresì che alla luce delle modifiche in esame si rende necessario aggiornare l'importo della garanzia finanziaria già prestata in favore di Arpae ai sensi della D.G.R. 1991/03;

Considerato che tale direttiva, al punto 5.3, prevede per i "centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore" un importo della garanzia finanziaria calcolato "moltiplicando la quota di 10,00 € per la potenzialità complessiva dell'impianto espressa in tonnellate ed aggiungendo a tale valore la quota di 30,00 € moltiplicata per la superficie complessiva dell'impianto espressa in mq, al netto delle aree verdi", con un importo minimo pari a € 50.000,00;

Dato atto, altresì, che la potenzialità dell'impianto sarà pari a 9.400 t tonnellate/anno e che l'estensione della superficie complessiva del centro di raccolta e rottamazione è pari a 8.497 m² al netto delle aree verdi, di parcheggio privato e della porzione in stabilizzato;

Dato atto che la ditta **ROMAGNA CAR S.r.l.** risulta in possesso della certificazione ambientale DIN EN ISO 14001:2015, rilasciata in data 09.02.2024 da MTIC Intercent e avente validità fino al 11.02.2027, trasmessa in data 13.06.2024, con nota PG n. 109902/24 del 14.06.2024, e che pertanto, conformemente alla L. n. 1/2011, l'ammontare della garanzia finanziaria deve essere ridotto nella misura del 40%;

Considerato che l'importo della garanzia finanziaria, da prestare a favore di Arpae determinata alla luce dei suddetti importi e criteri risulta essere pari a:

$$(9.400 \text{ t} \times 10,00 \text{ €/t} + 8.497 \text{ m}^2 \times 30,00 \text{ €/m}^2) \times 0,6 = \text{€ } 209.346,00$$

Acquisito al PG n. 131812 del 18.07.2024 il certificato del Casellario Giudiziale dei legali rappresentanti della ditta **ROMAGNA CAR S.r.l.**;

Preso atto che, dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Forlì-Cesena, effettuata in data 29.07.2024, **ROMAGNA CAR S.r.l.** risulta iscritta, ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/12 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell'"*Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa*", in aggiornamento;

Ritenuto pertanto congruo accogliere le modifiche avanzate dalla ditta **ROMAGNA CAR S.r.l.**, **modificando l'autorizzazione unica** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, in conformità alle conclusioni della seduta della Conferenza dei Servizi;

Ritenuto opportuno aggiornare gli Allegati A, B, C, D e D1 a seguito delle modifiche in oggetto, sostituendoli integralmente con gli allegati al presente atto al fine di facilitare la lettura delle prescrizioni;

Dato atto che la ditta ha corrisposto le spese di istruttoria per le modifiche sostanziali di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 926 del 05.06.2019;

Viste:

- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27.12.2021 "*Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018*" di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2022-107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e

Concessioni di Forlì-Cesena;

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13.03.2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17.05.2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est.

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dal responsabile del procedimento, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del responsabile di procedimento;

DETERMINA

- 1) **di modificare** l'autorizzazione unica alla gestione rifiuti rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 con DET-AMB-2019-2019 del 19.04.2019 e s.m.i., di titolarità della ditta **ROMAGNA CAR S.r.l.**, con sede legale e impianto sito in Comune di **Gatteo – Via Campagnola n. 30** come di seguito riportato;
- 2) **di dare atto** che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 208, comma 6 del D.Lgs. n. 152/06, la presente modifica all'autorizzazione vigente ricomprende e sostituisce:
 - modifica dell'autorizzazione alla gestione rifiuti (Allegato A);
 - aggiornamento dell'Allegato B e della planimetria relativa allo scarico delle acque reflue domestiche ricompresa nell'Allegato D1;
 - modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (Allegato C);
 - modifica dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in fognatura (Allegati D e D1);
 - CILA con inizio lavori differito per intervento di manutenzione straordinaria relativo allo spostamento degli spogliatoi dal Capannone B al Capannone A;
- 3) **di approvare** i seguenti allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali del presente atto e della DET-AMB-2019-2019 del 19.04.2019 e s.m.i.:
 - l'allegato **A “Gestione rifiuti”**;
 - l'allegato **B “Scarico acque reflue domestiche”**;
 - l'Allegato **C “Emissioni in atmosfera”**;
 - l'Allegato **D “Scarico di acque reflue industriali, di dilavamento e di prima pioggia” e la relativa planimetria D1**;
- 4) **di dare atto** che l'**Allegato A, l'Allegato B, l'Allegato C, l'Allegato D e la relativa planimetria Allegato D1** alla presente determinazione modificano e sostituiscono i medesimi Allegati della DET-AMB-2019-2019 del 19.04.2019 e s.m.i.;
- 5) **di dare atto** che la CILA con inizio lavori differito prende efficacia a decorrere dalla data del presente atto;
- 6) **di rilasciare** il nulla osta acustico ai sensi della L. 447/95 nel rispetto della seguente

prescrizione:

- entro 6 mesi dall'avvio dell'attività nella nuova configurazione dovranno essere effettuati i rilievi acustici previsti dal tecnico competente nella valutazione di impatto acustico datata febbraio 2024 e trasmessi gli esiti al Comune e ad Arpae-Distretto Territoriale.

7) di stabilire il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti nella configurazione oggetto delle modifiche richieste è subordinato a:
 - presentazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11;
 - accettazione dell'appendice alla garanzia finanziaria di cui al successivo punto 8 da parte di Arpae-SAC;
 - b) dovranno essere comunicate al Comune, e per conoscenza ad Arpae, la data di inizio e quella relativa alla fine dei lavori oggetto della CILA nel rispetto di quanto previsto dalla normativa edilizia;
 - c) **l'attività di cantiere non potrà** in alcun modo **interferire con il normale svolgimento dell'attività di recupero rifiuti**. Qualora ciò si verificasse, l'attività di recupero rifiuti dovrà essere sospesa fino al completamento dei lavori a causa del suddetto impedimento;
 - d) è consentita esclusivamente la vendita delle parti reimpiegabili come pezzi di ricambio o materiali/rifiuti derivanti dall'attività di rottamazione effettuata presso l'impianto. In caso di vendita di articoli diversi, o acquistati da terzi, devono essere preventivamente presentati il cambio d'uso e una SCIA commerciale presso l'Ufficio Attività produttive del Comune;
- 8) di precisare che qualora dagli esiti della valutazione progetto, emerga la necessità di modificare il lay-out dell'impianto rappresentato sull'elaborato "*PL-1 Planimetria di layout con indicazione delle aree di stoccaggio dei rifiuti e delle aree di lavorazione - Rev. 02*", dovrà essere presentata specifica istanza di modifica dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 prima dell'avvio dell'attività nella configurazione modificata;
- 9) di stabilire che, nel termine perentorio di **90 giorni** dalla data del presente atto, la garanzia finanziaria già prestata in favore di Arpae deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni e agli importi del presente atto. In alternativa la ditta potrà prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
- a. l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di **Arpae - Direzione Generale - Via Po, 5 - 40139 Bologna**, è pari a **€ 209.346,00**.
 - b. la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità della DET-AMB-2019-2019 del 19.04.2019 e s.m.i. maggiorata di due anni;
 - c. la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:
 - reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;

- fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);
 - polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);
- d. la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
- e. il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
- f. le dichiarazioni di cui alle lettere d) ed e) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza;
- g. la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, dell'appendice della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
- h. il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca dell'autorizzazione previa diffida. In ogni caso l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti di cui al presente atto è subordinato al rilascio della comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria prestata. Conseguentemente non potrà essere svolta fino a tale accadimento l'attività oggetto del presente provvedimento autorizzativo, in quanto quest'ultimo si perfeziona solo in presenza della predetta comunicazione di avvenuta accettazione;
- 10) di **precisare** che rimangono in vigore tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata con Determina n. 2019 del 19.04.2019 e s.m.i. non espressamente modificate con il presente atto. **Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente agli atti di autorizzazione vigenti ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;**
- 11) **di dare atto** che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- 12) **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
- 13) **di dare atto** altresì che, nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il responsabile del procedimento, attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
- 14) **di fare salvi:**

- i diritti di terzi;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
 - gli adempimenti previsti in materia di radioprotezione, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 101/20;
 - quanto previsto dalla normativa antincendio;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - quant'altro previsto dal D.Lgs. 209/03 e s.m.i., per quanto applicabile all'impianto in oggetto;
- 15) **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
- 16) **di dare atto** che:
- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente;
- 17) **di trasmettere** il presente provvedimento alla ditta interessata, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, al Comando Provinciale dei Vigili Del Fuoco, al Comune e all'Azienda USL Romagna territorialmente competenti, per opportuna conoscenza e per l'eventuale seguito di competenza.

la Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

GESTIONE RIFIUTI

(Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

La gestione del centro di raccolta di cui al D.Lgs. 209/03 della ditta **ROMAGNA CAR S.r.l.**, sito in Comune di **Gatteo – Via Campagnola n. 30**, è autorizzata ai sensi dell'**art. 208 del D.Lgs. 152/06** e s.m.i. alle seguenti prescrizioni:

1. nel rispetto di quanto disposto dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'attività di recupero deve essere svolta senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, senza causare inconvenienti da rumori o odori e senza danneggiare il paesaggio. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
2. i rifiuti, le operazioni di recupero e i corrispondenti quantitativi autorizzati sono di seguito elencati:

	Codici EER	Operazioni autorizzate	Stoccaggio istantaneo¹	Quantitativo annuo autorizzato (dal 1/1 al 31/12)
A	160104* veicoli fuori uso	R13 - R12	25 t	3.000 t/a
B	160106 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	R13 - R12	231 t	2.400 t/a
C	120101 limatura e trucioli di metalli ferrosi 120102 polveri e particolato di metalli ferrosi 170402 alluminio 170405 ferro e acciaio 120103 limatura, e trucioli di metalli non ferrosi 120104 polveri e particolato di metalli non ferrosi 150104 imballaggi metallici 160117 metalli ferrosi 160118 metalli non ferrosi 170407 metalli misti 191001 rifiuti di ferro e acciaio 191202 metalli ferrosi 191203 metalli non ferrosi	R13 - R12 - R4	388 t <i>(quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga C e D)</i>	1.500 t/a <i>(quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga C e D)</i>
D	170401 rame, bronzo, ottone 170403 piombo	R13 -R12		

	170404 zinco 170406 stagno			
E	160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 (no RAEE) 170411 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	R13 - R12	1,8 t <i>quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga E)</i>	500 t/a <i>quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga E)</i>
F	150203 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202 160103 pneumatici fuori uso 160112 pastiglie per freni diverse da quelle di cui alla voce 160111 160116 serbatoi per gas liquefatto 160119 plastica 160120 vetro 160122 componenti non specificati altrimenti 160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213 (no RAEE)	R13 - R12	101 t <i>(quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga F e G)</i>	1.100 t/a <i>(quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga F e G)</i>
G	160115 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114* 160801 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)	R13		
H	120105 limatura e trucioli di materiali plastici 150101 imballaggi in carta e cartone 150102 imballaggi di plastica 150103 imballaggi in legno 150106 imballaggi in materiali misti 150109 imballaggi in materia tessile	R13	5 t <i>(quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga H)</i>	200 t <i>(quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga H)</i>
I	160113* liquidi per freni 160114* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose 150111* imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	R13	5 t <i>(quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga I)</i>	100 t <i>(quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga I)</i>
L	150110* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze 150202* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose 160107* filtri dell'olio	R13 - R12	34 t <i>(quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga L)</i>	600 t/a <i>(quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga L ed M)</i>

	160121* componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107* a 160111*, 160113* e 160114* 160213* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212 (no RAEE)		
M	160601* batterie al piombo	R13	8 t

¹ resta fermo che per i rifiuti soggetti alla normativa antincendio dovrà essere comunque rispettato il quantitativo massimo indicato nella documentazione presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

3. i rifiuti costituiti da ferro, acciaio, alluminio e sue leghe avviati all'operazione di recupero R4 e alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del **Regolamento (UE) n. 333/11** devono essere gestiti conformemente ai criteri previsti da tale regolamento. Tale operazione di recupero non potrà pertanto essere svolta in assenza di un documento, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità ai sensi dell'art. 6 del medesimo regolamento;
4. presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/14 (RAEE) né veicoli fuori uso a propulsione ibrida o elettrica;
5. è vietata qualsiasi lavorazione su qualsiasi materiale contenente fibre di amianto (MCA);
6. il centro deve provvedere alla messa in sicurezza, alla demolizione, al recupero dei materiali e alla rottamazione dei veicoli a motore. La gestione dell'impianto dovrà avvenire conformemente alle procedure descritte nel Manuale Operativo, per quanto non in contrasto con le presenti prescrizioni, e nel rispetto della suddivisione del centro di raccolta negli specifici settori indicati sull'Elaborato "Planimetria di layout con indicazione delle aree di stoccaggio dei rifiuti e delle aree di lavorazione - Rev. 02"; la planimetria relativa all'organizzazione del centro di raccolta deve essere ben visibile ed esposta in più punti del sito;
7. il Gestore deve esibire, su richiesta degli Organi di Controllo, l'Attestato di iscrizione impresa Registro Nazionale f-gas per l'impresa;
8. in attuazione ai commi 2 e 3 del DM 12 maggio 2016, n.101, gli airbag dovranno essere neutralizzati prima della rimozione, qualora effettuata nell'ambito delle operazioni di trattamento dei veicoli a fine vita;
9. il contenitore per il deposito di olio **motore**, olio della **trasmissione** e olio del **cambio non** può coincidere con il contenitore per il deposito di olio **del circuito idraulico**, anche se dotati di doppia camera o disposti su adeguato bacino di contenimento impermeabilizzato e posti sotto tettoia; a loro volta dovranno essere distinti in oli minerali o oli sintetici, in quanto hanno codici EER diversi tra loro;
10. i liquidi refrigeranti, gli oli degli impianti frenanti e gli altri liquidi contenuti nel veicolo fuori uso, vanno stoccati singolarmente in serbatoi o fusti posizionati su pavimento impermeabilizzato, dotati di idoneo bacino di contenimento di adeguata capacità, se non già dotati "di doppia camera";
11. su ciascun serbatoio o fusto presente nell'insediamento deve essere apposta adeguata etichettatura, con indicata la tipologia del rifiuto, gli eventuali rischi per le sostanze contenute e nel caso di rifiuto pericoloso lo stesso deve essere stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose. Ogni serbatoio, inoltre, deve essere munito di dispositivi necessari per effettuare in condizioni di sicurezza, le

- operazioni di riempimento e svuotamento, evitando percolamenti anche accidentali;
12. il contenitore delle batterie esauste non deve essere dotato di tappo di fondo, nel caso fosse presente, dovrà essere rimosso o chiuso prima del suo utilizzo;
 13. gli stoccaggi dei PFU e dei pneumatici riutilizzabili, devono essere sempre previsti al coperto e separati fra loro;
 14. dovrà essere garantita la presenza del contenitore di stoccaggio delle sostanze assorbenti, per soluzioni acide, nelle immediate vicinanze del contenitore delle batterie esauste;
 15. la ditta verifica, mediante l'acquisizione di Certificato di rispondenza funzionale di prodotto l'effettiva efficacia neutralizzante del prodotto impiegato per litro di soluzione acida; il quantitativo di prodotto assorbente a disposizione deve essere in grado di estinguere completamente almeno 25 litri di soluzione acida; i relativi contenitori (comunque non inferiori a 15 kg) dovranno riportare la data di scadenza del materiale ed essere collocati nelle immediate vicinanze del contenitore delle batterie esauste;
 16. dovrà essere garantita la presenza del contenitore di stoccaggio delle sostanze assorbenti per idrocarburi e oli esausti, idoneo per liquidi infiammabili, nel settore "B" dedicato al trattamento del veicolo fuori uso, di entrambi i capannoni;
 17. la sostanza utilizzata per assorbire idrocarburi, oli esausti e liquidi infiammabili deve essere costituita da materiale inerte (sepiolite, sabbia fine addensante, fogli o granuli assorbenti, ecc.), mentre si esclude la segatura;
 18. dovrà essere effettuata idonea pulizia della pressa prima del passaggio dall'utilizzo per i rifiuti pericolosi (filtri olio) a quello per i rifiuti non pericolosi;
 19. dovrà essere sempre costantemente garantita la pulizia dell'intera pavimentazione posta adiacente all'area occupata dalla pressa e dalla macchina taglia filtri;
 20. il bacino di contenimento sotto una griglia definita come "piattaforma di lavoro", posizionato sotto la pressa dei filtri e la macchina taglia filtri, adibito alla raccolta degli eventuali spanti che si possono creare durante gli utilizzi delle suddette attrezzature, dovrà essere pulito dall'olio alla fine di ogni giornata di lavoro, secondo le modalità ed attrezzature previste nella Procedura Operativa per il recupero dei rifiuti acquisita al PG n. 47762/19; non potranno pertanto essere presenti nel suddetto bacino più di 20 litri d'olio;
 21. i contenitori pieni di accumulatori al piombo dovranno essere trasferiti all'esterno esclusivamente nel corso delle operazioni di carico/scarico eseguite dalla ditta autorizzata al trasporto e non nelle ore precedenti alle stesse;
 22. durante le operazioni di riduzione volumetrica delle carcasse bonificate e trattate, previste nel settore D, non devono verificarsi fuoriuscite di residui liquidi; nel merito verificare che la pressa compattatrice sia sempre dotata di serbatoio di raccolta di eventuali percolati;
 23. dovrà essere sempre garantita una idonea viabilità del centro, al fine di accedere in sicurezza alle varie aree aziendali interne, comprese le corsie previste fra gli accatastamenti delle carcasse;
 24. resta fermo che la ditta dovrà effettuare le operazioni di trattamento sui veicoli fuori uso nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 209/03 e di seguito riportate:
 - a) effettuare entro dieci giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo nel centro di raccolta le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5 del D.Lgs. 209/03, anche nel caso in cui lo stesso veicolo non fosse ancora stato cancellato dal PRA;

- b) effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui al citato allegato I, punto 5, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
 - c) rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti e i materiali di cui all'allegato 2 etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
 - d) rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
 - e) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non compromettere la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
 - f) eseguire le operazioni di condizionamento dei componenti di cui alla lettera e), consistenti in pulizia, controllo, riparazione e verifica della loro funzionalità, al fine di essere reimpiegati nel mercato del ricambio;
25. l'attività del centro, fatte salve indicazioni più restrittive contenute nei regolamenti comunali, deve essere conforme ai seguenti criteri gestionali:
- a) nell'area di conferimento non è consentito l'accatastamento dei veicoli;
 - b) per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento è consentita la sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
 - c) l'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore a cinque metri di altezza;
 - d) le parti di ricambio destinate alla commercializzazione devono essere stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti, per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego;
 - e) lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili deve essere realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto e da non compromettere il successivo recupero;
 - f) i container utilizzati all'aperto dovranno essere chiusi al termine di ogni giornata di lavoro. Nel caso vi siano condizioni atmosferiche particolari, quali ad esempio vento forte, neve o pioggia di una certa intensità dovranno essere mantenuti chiusi anche durante l'orario di lavoro;
 - g) le operazioni di stoccaggio devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi;
 - h) i pezzi smontati devono essere stoccati in luoghi adeguati ed i pezzi percolanti olio devono essere stoccati su basamenti impermeabili;
 - i) gli oli esausti, i liquidi antigelo, i liquidi per freni e quelli refrigeranti devono essere asportati e stoccati in modo separato entro idonei recipienti, secondo le modalità e le prescrizioni fissate dalla normativa vigente per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi;
 - j) lo stoccaggio degli oli usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 95/92 e al D.M. 392/96 e s.m.i.;
 - k) i serbatoi per i rifiuti liquidi se non dotati di doppia camera devono essere provvisti di un bacino di contenimento con un volume almeno pari al 100% del volume del singolo serbatoio che vi insiste o, nel caso di più serbatoi, almeno al 110% del volume del

serbatoio avente volume maggiore.

- l) i serbatoi di GPL o metano devono essere bonificati prima dell'accatastamento ;
 - m) lo stoccaggio degli accumulatori esausti deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistema di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse;
 - n) tutti i contenitori dei rifiuti pericolosi dovranno essere collocati in aree dotate di apposita copertura;
 - o) sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto pericoloso stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;
 - p) dovrà essere sempre garantita una idonea viabilità del centro, al fine di accedere in sicurezza alle varie aree aziendali interne;
 - q) lo stoccaggio di rifiuti, parti di ricambio e deposito veicoli trattati posti nelle adiacenze del fabbricato B dovrà avvenire in maniera tale da garantire sempre e comunque l'accesso al fabbricato in condizioni di sicurezza;
 - r) dovrà essere costantemente mantenuto libero l'accesso a tutti i pozzetti della rete fognaria interna;
 - s) nell'impianto di disoleazione devono confluire solo acqua e le piccole quantità di olio lubrificante esausto eventualmente presenti sulla superficie impermeabile e dilavate dalle acque meteoriche. In nessun caso tale impianto può essere inserito in processo di lavorazione in cui si preveda lo sversamento, la raccolta e lo stoccaggio di olio esausto;
 - t) la ditta deve eseguire un'idonea manutenzione ad impianti e strutture al fine di garantire adeguati livelli di protezione ambientale; in particolare dovranno essere eseguiti autocontrolli almeno semestrali, atti a verificare l'integrità delle pavimentazioni e, qualora vengano rilevate carenze strutturali, dovranno essere ripristinati, nel minor tempo possibile e in condizione di sicurezza dell'impianto, i requisiti ottimali di esercizio. Gli autocontrolli e gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dovranno essere riportati in apposito registro, con pagine numerate e vidimate da Arpae-Servizio Territoriale, tenuto a disposizione degli organi di vigilanza;
26. al momento della consegna al centro di raccolta del veicolo destinato alla demolizione, il titolare del centro deve rilasciare al detentore del veicolo apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV del D.Lgs. 209/03, completato dalla descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché dall'impegno a provvedere alla cancellazione dal PRA e al trattamento del veicolo;
27. la cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso deve avvenire conformemente a quanto indicato all'art. 5, comma 8, del D. Lgs. 209/03 e alle disposizioni del Decreto Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358;
28. non possono essere alienati, smontati o distrutti i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al punto precedente;
29. gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso sono annotati dal titolare del centro di raccolta, dal concessionario o dal gestore della casa costruttrice o dell'automercato sull'apposito registro unico telematico dei veicoli fuori uso, istituito presso il centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da

tenersi in conformità alle disposizioni emanate con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

30. ai sensi dell'art. 15, commi 7-8 del D.Lgs. n. 209/03, è consentito il commercio delle parti di ricambio di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e-bis), recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso effettuate in un centro di raccolta autorizzato, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all'allegato III del D.Lgs. 209/03. Il gestore del centro di raccolta garantisce la tracciabilità, con l'indicazione sui documenti di vendita, dei ricambi matricolati posti in commercio. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo derivanti dal trattamento del veicolo fuori uso sono cedute solo agli esercenti attività di autoriparazione per essere riutilizzate;
31. ai sensi dell'art. 231 del D.Lgs. 152/06, è consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione di veicoli a motore o rimorchi non disciplinati dal D.Lgs. 209/03 ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli. L'origine delle parti di ricambio immesse alla vendita deve risultare dalle fatture e dalle ricevute rilasciate al cliente. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli esercenti l'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e, per poter essere utilizzate, ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne l'idoneità e la funzionalità;
32. i rifiuti sottoposti in impianto al mero stoccaggio (operazione R13) potranno essere conferiti esclusivamente ad impianti autorizzati ad effettuare una delle operazioni da R1 a R12. Unicamente tale operazione (da R1 a R12) dovrà essere indicata sui relativi Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) e registro di carico e scarico;
33. sul registro di carico e scarico per i rifiuti aventi codici EER generici (*componenti non specificati altrimenti*) dovranno essere annotate informazioni aggiuntive sulla composizione, natura, ecc. del rifiuto;
34. i rifiuti prodotti in impianto attraverso l'operazione R12 potranno essere conferiti esclusivamente ad impianti autorizzati ad effettuare una delle operazioni da R1 a R11. Unicamente tale operazione (da R1 a R11) dovrà essere indicata sui relativi Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) e registro di carico e scarico;
35. i rifiuti in ingresso non possono sostare presso l'impianto per un periodo superiore ad un anno;
36. deve essere accertato il regolare possesso delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti da parte delle ditte a cui vengono affidati i rifiuti;
37. nelle aree verdi individuate sulla planimetria e nell'area pavimentata in stabilizzato adibita a parcheggio è fatto divieto di effettuare qualsiasi attività o deposito che ne modifichi la destinazione;
38. la schermatura (siepe sempreverde o artificiale) e la recinzione dovranno essere mantenute nel tempo su tutto il perimetro del confine della ditta;
39. la ditta dovrà svolgere la sorveglianza radiometrica sui materiali trattati secondo la procedura predisposta e approvata dall'Esperto in Radioprotezione;
40. in caso di modifica/risoluzione dell'attuale incarico, la ditta dovrà provvedere alla nomina del nuovo Esperto in Radioprotezione di grado II/III che si dovrà far carico di aggiornare/approvare la procedura relativa alla sorveglianza radiometrica di cui all'art. 72

del D.lgs 101/2020. Copia dei documenti dovrà essere conservata presso l'impianto ed esibita a richiesta degli organi di controllo;

41. resta fermo che lo strumento utilizzato per la sorveglianza deve soddisfare il punto 5.2 della norma UNI 10897/2016; oltre alle verifiche di buon funzionamento lo strumento deve essere tarato con frequenza almeno triennale e comunque dopo ogni intervento di riparazione.
42. l'autorità competente potrà disporre la revisione della procedura relativa alla sorveglianza radiometrica, previa richiesta al gestore, in relazione a sopravvenuti aggiornamenti normativi e relative disposizioni tecnico-giuridiche;
43. alla cessazione dell'attività la ditta dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - a) dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati;
 - b) dovrà essere effettuata un'attenta ed accurata pulizia delle superfici adibite a lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;
 - c) dovrà essere svolta un'indagine conoscitiva dello stato di contaminazione del suolo. Qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/06 in materia di bonifica dei siti contaminati.

SCARICHI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

(art. 124 del D.Lgs. 152/06)

PREMESSA

Considerato che:

- la ditta è in possesso di autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 rilasciata con *DET-AMB-2019-2019 del 19/04/2019* comprensiva di autorizzazione allo scarico di reflui domestici (provenienti da due fabbricati) in corpo idrico superficiale (Allegato B e relativa planimetria Allegato D1);
- dalla documentazione trasmessa nell'ambito del procedimento di modifica in oggetto non risulta che siano previste modifiche al sistema di gestione e trattamento delle acque reflue domestiche autorizzato;

Acquisito il parere del Distretto Territoriale di Arpae reso per la seduta del 26.07.2024 e formalizzato con nota acquisita al PG n. 140141 del 31.07.2024, da cui tra l'altro risulta quanto segue:

SCARICHI

[...]

Verificato che la riorganizzazione del layout dell'impianto:

- *non comporta un aumento degli addetti ai lavori nell'impianto [...]*

Per quanto sopra, si riportano gli opportuni aggiornamenti che caratterizzano le varie tipologie degli scarichi confermando le condizioni e le prescrizioni riportate negli allegati "B" e "D" dell'atto n.DET-AMB-2019-2019 del 19/04/2019.

La Planimetria di riferimento dello schema fognario, PL-2 "Regimazione delle acque" Febbraio 2024, è acquisita agli atti di Arpae con PG/2024/31342 del 19/02/2024.

Entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, dovrà essere ripresentare la Planimetria di riferimento dello schema fognario, PL-2 "Regimazione delle acque" aggiornata con quanto segue:

- *la rappresentazione in legenda dei pozzetti di campionamento S1, S2, S3, S4 e S5;*
- *l'identificazione in planimetria dei pozzetti di campionamento (con etichetta S1, S2, S4 e S5).*
- *la rappresentazione e l'identificazione in planimetria del pozzetto di campionamento (con etichetta S3) [...];*

Dato atto che il Comune di Gatteo relativamente allo scarico delle acque reflue domestiche nella seduta della Conferenza dei Servizi del 26.07.2024 ha confermato i contenuti dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in quanto non oggetto di modifica e ha espresso parere favorevole alla modifica della planimetria relativa all'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche, consistente esclusivamente nella numerazione dei pozzetti, come richiesto da Arpae-Distretto Territoriale nel parere sopra riportato;

Considerato che la Conferenza dei Servizi ha concluso la seduta esprimendo all'unanimità parere favorevole alla modifica dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti nel rispetto di specifiche prescrizioni, comprensiva di modifica dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche limitatamente all'aggiornamento della planimetria con la numerazione dei pozzetti di scarico;

Dato atto che le prescrizioni contenute nel parere di Arpae-Distretto Territoriale nel parere sopra riportato aggiornano le medesime prescrizioni contenute nell'allegato B nonché le ulteriori prescrizioni contenute nel precedente Allegato B;

Ritenuto comunque opportuno sostituire l'allegato B al fine di eliminare i riferimenti al precedente responsabile dello scarico, di aggiornare le relative prescrizioni/tabelle e di inserire la prescrizione relativa all'aggiornamento della planimetria conformemente al parere di Arpae - Distretto Territoriale sopra citato;

Tutto ciò premesso

SI AUTORIZZA

lo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali alle seguenti condizioni:

CARATTERISTICHE

SCARICO S1 - Fabbricato denominato "Capannone A"

Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	Via Campagnola 30 Gatteo (FC)
Destinazione d'uso dell'insediamento	Capannone A (adibito ad officina e settore di bonifica): Servizi Igienici
Potenzialità dell'insediamento (in abitanti equivalenti)	2 abitanti equivalenti
Ricettore dello scarico	Fosso poderale afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Fitodepurazione a flusso sub-superficiale verticale da mq 5,3 Fossa imhoff da 6 abitanti equivalenti

SCARICO S2 - Fabbricato denominato "Capannone B"

Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	Via Campagnola 30 - Gatteo (FC)
Destinazione d'uso dell'insediamento	Capannone B (adibito alla gestione rifiuti, deposito ricambi, uffici e vendita): Servizi igienici
Potenzialità dell'insediamento (in abitanti equivalenti)	6 abitanti equivalenti
Ricettore dello scarico	Fosso poderale afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone

Sistemi di trattamento prima dello scarico	Fitodepurazione a flusso sub-superficiale verticale da mq 30,53 Fossa Imhoff da 6 abitanti equivalenti Pozzetto degrassatore
--	--

PLANIMETRIA

Elaborato grafico acquisito al PG n. 31342 del 19/02/2024, denominato Tav. PL-2 "Regimazione delle acque" Febbraio 2024 (Allegato D1) che dovrà essere aggiornato come da prescrizione n. 1 sotto riportata

PRESCRIZIONI

Gli scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui sopra sono autorizzati con l'obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni:

1. Entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, dovrà essere ripresentata, al Comune e ad Arpa, la Planimetria di riferimento dello schema fognario, PL-2 "Regimazione delle acque" aggiornata con quanto segue:
 - la rappresentazione in legenda dei pozzetti di campionamento S1 e S2;
 - l'identificazione in planimetria dei pozzetti di campionamento (con etichetta S1 e S2);
2. I pozzetti d'ispezione terminali, idonei al prelevamento di campioni di acque di scarico, dovranno essere mantenuti costantemente accessibili e a disposizione degli organi di vigilanza;
3. La ditta dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali;
4. Le fosse Imhoff dovranno essere svuotate con periodicità adeguata e comunque non superiore all'arco temporale di un anno. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso la ditta a disposizione degli organi di vigilanza;
5. Le fosse Imhoff devono essere mantenute costantemente libere da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli;
6. La ditta dovrà curare ed eventualmente sostituire periodicamente le piante posizionate sul letto di fitodepurazione ed il materiale filtrante in modo tale da garantire con continuità la perfetta funzionalità dell'impianto. Per tutto il perimetro dell'impianto dovranno essere costituiti dei piccoli argini in terreno o con la posa di lastre in cemento di contenimento al fine di prevenire il più possibile l'afflusso delle acque piovane di scorrimento all'interno del filtro. Almeno due volte all'anno dovranno essere eseguiti idonei lavaggi alle tubazioni di distribuzione onde garantire un perfetto funzionamento del sistema;
7. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;

8. È fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente e ad Arpae (pec: aofc@cert.arpa.emr.it) di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
9. Si raccomanda di non utilizzare delle essenze vegetali del tipo *Phragmites* spp. in quanto il tipo di apparato radicale a stoloni può otturare il sistema di distribuzione dei reflui;
10. Ogni modifica strutturale e/o di processo, che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento sito in Comune di Gatteo (FC), via Campagnola n. 30, è in possesso di autorizzazione unica alla gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., rilasciata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-2019 del 19/04/19 e s.m.i.

La succitata autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. ricomprende e sostituisce anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (Allegato C).

Con l'istanza in oggetto presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 la Ditta ha chiesto la modifica della succitata autorizzazione unica n. DET-AMB-2019-2019 del 19/04/19 e s.m.i.

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, la Ditta ha inizialmente dichiarato l'invarianza rispetto a quanto autorizzato con l'Allegato C alla determinazione DET-AMB-2019-2019 del 19/04/19 e s.m.i.

Nella seconda seduta del 16/05/2024 la Conferenza dei Servizi ha ritenuto che la mancanza di documentazione attestante la conformità al D.M. n. 152/22 richiesta con nota PG n. 197463 del 01/12/2022, impedisse di concludere l'istruttoria e non fosse risolvibile con l'attribuzione di prescrizioni, costituendo pertanto il motivo ostativo ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 al rilascio dell'autorizzazione richiesta.

In particolare la Conferenza dei Servizi, con riferimento alle operazioni R12 su rifiuti pericolosi e alla possibile presenza di emissioni in atmosfera, ha espresso le seguenti valutazioni:

"omissis...."

- 3. Relativamente alle attività da effettuare nell'ambito dell'operazione R12 su rifiuti pericolosi allo stato liquido e solido, non sono adeguatamente descritte le cautele previste al fine di impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri (vedi anche Circolare ministeriale Prot. 1121 del 21/01/2019 e D.M. 161/2002).*

Al contrario, attività quali:

- o l'accorpamento dei rifiuti pericolosi liquidi tramite travaso manuale o comunque non a ciclo chiuso;*
- o grigliatura dei rifiuti pericolosi liquidi;*
- o il taglio dei filtri dell'olio;*
- o la riduzione volumetrica mediante pressatura di imballaggi contenenti liquidi pericolosi o matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto);*

semberebbero di fatto promuovere il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.

Ad ogni modo, nel caso di possibilità di formazione di emissioni gassose e/o polveri, l'impianto, dovrà essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse.

omissis...

Con nota PG/2024/99838 del 30/05/2024 il verbale della seduta della Conferenza del 16.05.2024 è stato trasmesso alla ditta.

A seguito delle decisioni assunte dalla Conferenza dei Servizi nella seduta del 16/05/2024, con nota del 03/06/2024 prot. n. PG/2024/0101526 è stato trasmesso alla ditta un preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90, nel quale erano indicati i motivi ostativi e le modalità di superamento di tali motivi.

Con nota del 13/06/2024, acquisita al prot. n. PG/2024/109902 del 14/06/2024 la ditta ha trasmesso le proprie osservazioni ai motivi ostativi indicati nel preavviso di diniego sopra citato.

La Ditta, con l'invio delle proprie osservazioni di cui sopra, ha richiesto l'autorizzazione per una nuova emissione E2 "Area lavorazione R12 - pressa compattatrice", derivante dalle operazioni di riduzione volumetrica mediante pressatura di alcune categorie di rifiuti pericolosi, al fine di ottimizzare i carichi in uscita; in particolare, il sistema di captazione, aspirazione e convogliamento sarà realizzato mediante cappa di aspirazione orientabile, al servizio della pressa compattatrice Cristoferi Emidio Mod. Max 80, collegata all'impianto di aspirazione mediante braccio con tubo flessibile: gli effluenti così captati saranno aspirati con un elettroventilatore avente portata nominale pari a 1.100 Nmc/h e quindi convogliato al camino, previo trattamento tramite corpo filtrante a carboni attivi.

La Conferenza dei Servizi, riunitasi nella seduta del 26/07/2024 al fine di istruire le osservazioni presentate in risposta alla comunicazione ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/90, relativamente alla nuova emissione E2 ha accolto quanto proposto in seduta dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, così come successivamente formalizzato con relazione tecnica PG/2024/0140141 del 31/07/2024, che di seguito si riporta:

"omissis....

Le lavorazioni effettuate dalla ditta Romagna Car, sono raffrontabili con lavorazioni di carpenteria metallica (taglio, deformazione) e sono caratterizzate dalla possibile presenza di sostanze pericolose.

Fermo restando che la lavorazione di rottami contenenti amianto o parti la cui lavorazione possano dare origine a fibre libere aerodisperse, prevede modalità di lavorazione molto diverse sia per preservare la salute delle maestranze sia per evitare la contaminazione dei luoghi di lavoro, si considera che le sostanze pericolose possano essere ricondotte a rottami metallici sporchi di sostanze oleose nei quali i fluidi pericolosi sono recuperati.

Durante le operazioni di riduzione volumetrica le carcasse metalliche vengono deformate e questa operazione meccanica oltre a determinare il riscaldamento della matrice la stressa anche dal punto di vista meccanico determinando anche la potenziale liberazione di sostanze aerodisperse sia in forma di polveri che di aerosol, oltre alla diffusione delle sostanze organiche costituenti le matrici liquide e con emissioni di Composti organici volatili.

Tenendo conto di queste considerazioni preliminari, si esprime parere favorevole subordinato all'adozione del filtro a carboni attivi presso l'emissione E2 (area lavorazione R12) e, vista

l'esigua portata dell'emissione stessa (1100 mc/h), si chiede esclusivamente l'adozione, prima del filtro a carboni attivi, di un filtro a coalescenza per evitare il trascinarsi della matrice oleosa entro il filtro a carboni attivi e quindi la protezione del filtro stesso.

I limiti di emissione sono da riferirsi a quanto previsto dalla DGR 2236/09 e quindi:

- *Polveri totali/nebbie oleose limite pari a 10 mg/Nmc,*
- *Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale) limite pari a 50 mg/Nmc.*

Ai suddetti limiti dovrà essere applicata la riduzione del 10% come previsto al punto 1 dell'Allegato 1, Suballegato 2, del D.M. 05/02/98 e s.m.i.

omissis...".

La Conferenza di Servizi nella seduta conclusiva del 26/07/2024 ha espresso parere favorevole alla modifica dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti, con l'aggiornamento delle prescrizioni come sopra riportato relativamente alle emissioni in atmosfera.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, ad integrazione della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae sopra riportata, ha ritenuto di prescrivere che i carboni attivi debbano essere sostituiti non appena se ne rilevi un aumento di peso pari a non più del 20% del peso iniziale, e che tali operazioni di sostituzione devono essere annotate su registro vidimato, in linea con quanto previsto nei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, e con quanto prescritto in casi simili.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle conclusioni della Conferenza di Servizi riportate nei verbali delle sedute del 27/11/2023, 16/05/2024 e 26/07/2024, e delle successive valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti dell'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia, presentata per il rilascio della determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-2019 del 19/04/19 e s.m.i., e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 09/10/2023, acquisita al protocollo di Arpae PG/2023/170797 del 09/10/2023, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di operazioni di riduzione volumetrica mediante pressatura di rifiuti pericolosi sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E2 – AREA LAVORAZIONE R12 - PRESSA COMPATTATRICE

Impianto di abbattimento: filtro a carboni attivi

Portata massima	1.100	Nmc/h
Altezza minima	10,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	9	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	45	mg/Nmc

2. Le **emissioni diffuse in atmosfera** derivanti dall'attività di taglio a caldo (taglio GPL/ossigeno e taglio al plasma) di materiale ferroso eseguita per lo smontaggio dei veicoli fuori uso e dall'attività di bonifica dei serbatoi dei veicoli mediante combustione del gas metano e del GPL residuo, svolte all'aperto nell'area aziendale **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto della prescrizioni di seguito stabilite:**
 - a. l'attività di taglio a caldo (taglio GPL/ossigeno e taglio al plasma) dovrà essere svolta nell'area dello stabilimento denominata zona EM1, come individuata nella planimetria generale dello stabilimento con ubicazione delle zone di emissione;
 - b. le attività di taglio a caldo (taglio GPL/ossigeno o taglio al plasma) non potranno essere svolte contemporaneamente alle attività di bonifica dei serbatoi degli automezzi mediante combustione del gas metano o del gpl residuo;
 - c. dovranno essere messi in opera tutti gli accorgimenti al fine di limitare emissioni diffuse provenienti dall'attività di taglio a caldo e da ogni altra attività in grado di determinare emissioni polverulente e di evitare eventuali disagi ambientali derivanti da queste attività.
3. In merito all'impianto di adsorbimento a carboni attivi installato sulla **nuova emissione E2:**
 - a. **Alla data di messa in esercizio** di cui al successivo punto 4. **dovrà essere installato, prima del filtro a carboni attivi, un filtro a coalescenza** al fine di evitare il trascinamento della matrice oleosa e quindi la protezione del filtro a carboni attivi stesso. Unitamente alla comunicazione di cui al successivo punto 4., pertanto, dovranno essere trasmesse le caratteristiche del filtro a coalescenza.
 - b. i **carboni attivi** dovranno essere sostituiti non appena se ne rilevi un aumento di peso pari a non più del 20% del peso iniziale. Le operazioni di sostituzione dovranno essere annotate nel **registro** di cui al successivo punto 11., allegando altresì copia della documentazione sia di acquisto dei prodotti, sia di smaltimento dei rifiuti.
4. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Gatteo, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alla **nuova emissione E2**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alla **nuova emissione E2** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni.**
6. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 4.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la

data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 5.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.

7. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla **nuova emissione E2** e per un periodo di 10 giorni il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: *aoofc@cert.arpa.emr.it*), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
8. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 6., una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
9. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio** delle **emissioni E2** con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
10. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
11. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere annotate le operazioni di sostituzione dei carboni attivi, come richiesto al precedente punto 3. lettera b) relativamente all'impianto di cui alla **emissione E2**.

12. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al precedente punto 10. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
13. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa

determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

14. **Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento** degli inquinanti installato sulla **emissione E2** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile** su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:
- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
 - dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

15. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

16. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento **all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo** la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di

protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
 - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
 - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
17. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolato	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

18. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un

campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

SCARICHI ACQUE REFLUE DI PRIMA PIOGGIA E DILAVAMENTO

(Art. 124 del D.Lgs. 152/06 e smi)

PREMESSA:

- La ditta è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-2019 del 19/04/2019 e smi relativamente alla gestione dell'impianto sito in Comune di Gatteo (FC) Via Campagnola, n. 30, comprensiva dell'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue di dilavamento e prima pioggia in acque superficiali;
- Con l'istanza di modifica in oggetto, relativamente agli scarichi delle acque reflue di dilavamento e prima pioggia in acque superficiali, la ditta comunica una riorganizzazione del layout dell'impianto che non comporta un aumento degli addetti ai lavori nell'impianto, non comporta una variazione delle tipologie di trattamento già in essere che interessano le acque meteoriche di dilavamento delle superfici esterne, non richiedono un ampliamento delle superfici esterne per le quali prevedere ulteriori sistemi di trattamento (di dilavamento o di prima pioggia);
- Alla luce delle modifiche apportate, gli scarichi delle acque reflue di dilavamento e prima pioggia saranno così costituiti:
 1. scarico S3: acque reflue di dilavamento provenienti dall'area adibita ad attività taglio a caldo e bonifica dei serbatoi, area deposito temporaneo, area R13 EER 160213, area R13 EER 160214, area di conferimento iniziale e selezione e cernita R12, opportunamente trattate in impianto di disoleazione in continuo;
 2. scarico S4: acque reflue di prima pioggia provenienti dall'area di lavorazione R4, area di messa in riserva R13 rifiuti metallici pericolosi e non, settore di deposito dei veicoli trattati CER 160106, area messa in riserva R13 altri rifiuti non pericolosi, settore di deposito dei veicoli trattati da avviare a pressatura (o carcasse pressate) CER 160106, area messa in riserva R13 CER 160106 da terzi, avente una superficie complessiva pari a mq 2.182,00 circa, opportunamente trattate in vasca di prima pioggia con un volume utile pari a mc 13,06 e disoleatore da mc 2,30;
 3. scarico S5: acque reflue di prima pioggia provenienti dall'area di stoccaggio EoW metalliche, settore di deposito delle parti di ricambi in container, depositaria giudiziaria, settori di deposito dei veicoli trattati CER 160106, settore di conferimento e di stoccaggio dei veicoli fuori uso prima del trattamento, settore di deposito dei veicoli trattati da avviare a pressatura (o carcasse pressate) CER 160106, deposito temporaneo, avente una superficie complessiva pari a mq 6.500,00 circa, opportunamente trattate in vasca di prima pioggia con un volume utile pari a mc 37,24 e disoleatore da mc 3,27 con filtrazione a coalescenza;
- I sistemi di trattamento previsti risultano conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, DGR n. 286/05 e DGR n. 1860/06;
- Sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni dall'Area Prevenzione Ambientale –

Area Est – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena – Distretto di Forlì-Cesena di Arpae con nota del 11/04/2019 acquisita al Prot. Arpae n. PG/2019/59984 e nella seduta della Conferenza dei Servizi del 26/07/2024 (Parere Prot. Arpae n. PG/2024/140141);

- Gli scarichi finali delle acque reflue di dilavamento e prima pioggia, previo trattamento depurativo e pozzetto di ispezione, recapitano in un fosso poderale afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- I pozzetti fiscali di campionamento sono da intendersi quelli posti immediatamente a valle dei distinti sistemi di trattamento previsti;
- La Conferenza dei Servizi, nella seduta del 26/07/2024, ha svolto le valutazioni conclusive esprimendo all'unanimità parere favorevole alla modifica sostanziale dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, nel rispetto di specifiche prescrizioni;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio della modifica dell'autorizzazione sopra citata, così come richiesto dalla Ditta, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

1. Documentazione conservata agli atti dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia, allegata all'istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 30/10/2017 acquisita al protocollo di Arpae PGFC/2017/15917-15919 del 31/10/2017 e le successive integrazioni;
2. Documentazione conservata agli atti dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia, allegata all'istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 09/10/2023 acquisita al prot. n. PG/2023/170797 del 09/10/2023 e le successive integrazioni;
3. Planimetria del Sistema fognario PL-2 "Regimazione delle acque" Febbraio 2024, acquisita con prot. n. PG/2024/31342 del 19/02/2024 (allegato D1);

CONDIZIONI:

SCARICO S3 (acque reflue di dilavamento)

Indirizzo insediamento	Via Campagnola n. 30 – Gatteo
Destinazione dell'insediamento	Centro di raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso
Classificazione dello scarico	Acque reflue di dilavamento provenienti dall'area adibita ad attività taglio a caldo e bonifica dei serbatoi, area deposito temporaneo, area R13EER 160213, area R13 EER 160214, area di conferimento iniziale e selezione e cernita R12
Sistemi di trattamento	Impianto di disoleazione in continuo
Pozzetto fiscale di controllo	Pozzetti di campionamento posto subito a valle del sistema di trattamento
Corpo Recettore	fosso poderale afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone

PRESCRIZIONI:

1. **Entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, dovrà essere presentata la Planimetria di riferimento dello schema fognario, PL-2 "Regimazione delle acque" aggiornata con la rappresentazione in legenda del pozzetto di campionamento S3, l'identificazione del pozzetto di campionamento (con etichetta S3):**
2. Mantenere i parametri qualitativi degli scarichi entro i limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "Parte Terza";
3. **Con cadenza triennale, a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo effettuato, dovrà essere effettuato un autocontrollo per l'accertamento dei limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "parte Terza" per almeno i seguenti parametri: Solidi Sospesi Totali, Idrocarburi Totali e COD. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato; copia dei certificati di analisi, relativi agli autocontrolli effettuati dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza, per la verifica dei limiti imposti dalla normativa;**
4. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e smi;
5. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento dello scarico;
6. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi degli impianti di trattamento. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati del D.Lgs. 152/06 "Parte Quarta – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
7. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico;
8. La Ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri a coalescenza, ecc.), così come indicato dalla norma tecnica UNI EN 858-2, par. 6 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto;
9. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati;
10. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema audiovisivo che segnali il riempimento delle vasche di stoccaggio degli oli;

11. La planimetria della rete fognaria dovrà essere conservata presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza;
12. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
13. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Arpae (pec: aofc@cert.arpa.emr.it) di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
14. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpae (pec: aofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SCARICO S4 (acque reflue di prima pioggia)

Indirizzo insediamento	Via Campagnola n. 30 – Gatteo
Destinazione dell'insediamento	Centro di raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso
Classificazione dello scarico	Acque reflue di prima pioggia provenienti dall'area di lavorazione R4, area di messa in riserva R13 rifiuti metallici pericolosi e non, settore di deposito dei veicoli trattati CER 160106, area messa in riserva R13 altri rifiuti non pericolosi, settore di deposito dei veicoli trattati da avviare a pressatura (o carcasse pressate) CER 160106, area messa in riserva R13 CER 160106 da terzi, avente una superficie complessiva pari a mq 2.182,00 circa
Sistemi di trattamento	Vasca di prima pioggia avente un volume utile pari a mc 13,06 e disoleatore da mc 2,30
Pozzetto fiscale di controllo	Pozzetto di campionamento posto subito a valle del sistema di trattamento
Corpo Recettore	fosso poderale afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone

PRESCRIZIONI:

15. **Entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, dovrà essere presentata la Planimetria di riferimento dello schema fognario, PL-2 "Regimazione delle acque" aggiornata con la rappresentazione in legenda del pozzetto di campionamento S4, l'identificazione del pozzetto di campionamento (con etichetta S4);**
16. **Con cadenza triennale, a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo effettuato, dovrà essere effettuato un autocontrollo per l'accertamento dei limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "parte Terza" per almeno i seguenti parametri: Solidi Sospesi Totali, Idrocarburi Totali e COD. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi**

consentire la verifica del valore limite autorizzato; copia dei certificati di analisi, relativi agli autocontrolli effettuati dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza, per la verifica dei limiti imposti dalla normativa;

17. Lo scarico dovrà essere classificato come acque reflue di prima pioggia e dovrà rispettare i limiti di emissione fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "Parte Terza" e smi per i parametri Solidi Sospesi, COD e Idrocarburi Totali;
18. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelievamento di campioni di acque di scarico, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e smi;
19. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento dello scarico;
20. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi degli impianti di trattamento. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati del D.Lgs. 152/06 "Parte Quarta – Norme in materia di gestioni dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
21. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico;
22. La Ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri a coalescenza, ecc.), così come indicato dalla norma tecnica UNI EN 858-2, par. 6 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto;
23. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati;
24. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema audiovisivo che segnali il riempimento delle vasche di stoccaggio degli oli;
25. La pompa all'interno della vasca di prima pioggia deve essere predisposta per immettere dopo 48-72 ore dall'evento piovoso i reflui nel disoleatore;
26. La planimetria della rete fognaria dovrà essere conservata presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza;
27. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
28. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Arpae (pec: aofc@cert.arpa.emr.it) di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

29. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpae (pec: aofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SCARICO S5 (acque reflue di dilavamento)

Indirizzo insediamento	Via Campagnola n. 30 – Gatteo
Destinazione dell'insediamento	Centro di raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso
Classificazione dello scarico	acque reflue di prima pioggia provenienti dall'area di stoccaggio EoW metalliche, settore di deposito delle parti di ricambi in container, depositaria giudiziaria, settori di deposito dei veicoli trattati CER 160106, settore di conferimento e di stoccaggio dei veicoli fuori uso prima del trattamento, settore di deposito dei veicoli trattati da avviare a pressatura (o carcasse pressate) CER 160106, deposito temporaneo, avente una superficie complessiva pari a mq 6.500,00 circa
Sistemi di trattamento	Vasca di prima pioggia avente un volume utile pari a mc 37,24 e disoleatore da mc 3,27
Pozzetto fiscale di controllo	Pozzetto di campionamento posto subito a valle del sistema di trattamento
Corpo Recettore	fosso poderale afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone

PRESCRIZIONI:

30. Entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, dovrà essere presentata la Planimetria di riferimento dello schema fognario, PL-2 "Regimazione delle acque" aggiornata con la rappresentazione in legenda del pozzetto di campionamento S5, l'identificazione del pozzetto di campionamento (con etichetta S5);
31. Con cadenza triennale, a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo effettuato, dovrà essere effettuato un autocontrollo per l'accertamento dei limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "parte Terza" per almeno i seguenti parametri: Solidi Sospesi Totali, Idrocarburi Totali e COD. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato; copia dei certificati di analisi, relativi agli autocontrolli effettuati dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza, per la verifica dei limiti imposti dalla normativa;

32. Lo scarico dovrà essere classificato come acque reflue di prima pioggia e dovrà rispettare i limiti di emissione fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "Parte Terza" e smi per i parametri Solidi Sospesi, COD e Idrocarburi Totali;
33. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e smi;
34. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento dello scarico;
35. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi degli impianti di trattamento. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati del D.Lgs. 152/06 "Parte Quarta – Norme in materia di gestioni dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
36. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico;
37. La Ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri a coalescenza, ecc.), così come indicato dalla norma tecnica UNI EN 858-2, par. 6 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto;
38. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati;
39. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema audiovisivo che segnali il riempimento delle vasche di stoccaggio degli oli;
40. La pompa all'interno della vasca di prima pioggia deve essere predisposta per immettere dopo 48-72 ore dall'evento piovoso i reflui nel disoleatore;
41. La planimetria della rete fognaria dovrà essere conservata presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza;
42. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
43. È fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Arpae (pec: aoofc@cert.arpa.emr.it) di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
44. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpae (pec: aoofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.